

Ai gentili clienti
Loro sedi

L'Agencia invita al ravvedimento nel caso di spese incongruenti al reddito

Gentile cliente con la presente intendiamo informarLa che **recentemente l'Agencia delle Entrate ha provveduto a recapitare decine di migliaia di lettere in cui invita i contribuenti interessati a verificare la correttezza dei propri adempimenti fiscali.** Nel caso in cui, infatti, i contribuenti abbiano **sostenuto spese dichiarando un reddito evidentemente incapiente, l'Agencia invita** – fino a quando sarà possibile – **a ricorrere al ravvedimento operoso**, in modo tale da integrare la dichiarazione per il periodo d'imposta 2011 versando le sanzioni in misura ridotta. L'operazione è **in linea a quelle già effettuate negli ultimi due anni: l'invito al ravvedimento contiene una lista delle spese note al fisco** (per esempio acquisto di immobili, finanziamenti, investimenti e le altre voci incluse nel redditometro) di modo tale che **gli stessi contribuenti possano verificare se la situazione dichiarata sia compatibile a quella risultante dalle spese.** Nel caso in cui ci siano **errori nella comunicazione delle Entrate, questi potranno essere evidenziati tramite il contact center multicanale oppure tramite e-mail, mentre se effettivamente sussiste un'incongruenza tra quanto dichiarato e quanto speso, viene riconosciuta la possibilità al contribuente di ravvedersi entro il prossimo 30.09.2013.**

Premessa

Le **lettere** che in questi giorni stanno per essere recapitate dall'**Agencia delle Entrate** sono sostanzialmente delle "note informative" **con le quali si segnala al contribuente che sono state riscontrate nel periodo di imposta 2011 alcune anomalie tra i redditi dichiarati e le spese accertate dal Fisco.**

OSSERVA

Nella lettera viene evidenziato che il contribuente, sulla base delle spese sostenute, ha

presentato una dichiarazione dei redditi per il 2011 (UNICO 2012 o 730/2012) **non coerente con le spese stesse**, quindi **viene invitato** a:

- fornire, anche tramite posta elettronica, chiarimenti sulle spese sostenute, dimostrando ad esempio che l'acquisto è stato possibile grazie a donazioni dei genitori;
- provvedere al ravvedimento operoso inviando un modello UNICO 2012 integrativo, entro il 30.09.2013.

Le lettere si dividono sostanzialmente in **due parti**:

1. la prima parte è una **lettera circolare di carattere generale** uguale per tutti, che indica la presenza di uno disallineamento reddito-spesa e le **possibili soluzioni**;

OSSERVA

La lettera testualmente riporta le seguenti informazioni:

"gentile contribuente,

con questa comunicazione, che ha scopo informativo e che quindi non necessita di una risposta da parte Sua, desideriamo informarLa che dal confronto dei dati indicati nella sua dichiarazione dei redditi 2012, relativa al periodo d'imposta 2011, con le informazioni presenti nelle banche dati dell'Agenzia delle Entrate, risultano alcune spese apparentemente non compatibili con i redditi dichiarati.

La natura di tali spese [...] è indicata nel prospetto allegato.

La invitiamo, pertanto, a valutare la compatibilità del reddito complessivo dichiarato per il periodo d'imposta 2011, con le spese indicate nel prospetto e con eventuali altre spese rilevanti da Lei sostenute.

Nel caso in cui lo ritenesse necessario, può segnalare eventuali errori contenuti nel prospetto, inviando una e-mail all'indirizzo dc.acc.commsint@agenziaentrate.it, indicando nell'oggetto il suo codice fiscale oppure può rivolgersi ai centri di Assistenza Multicanale, telefonando al numero 848.800.444.

Le suggeriamo di considerare con attenzione questa comunicazione anche al fine dell'opportunità di ravvedimento, in relazione alla dichiarazione dei redditi 2012, relativa al periodo d'imposta 2011, possibile entro il 30.09.2013 [...].

La invitiamo, inoltre, a considerare il contenuto di questa comunicazione anche con riferimento alla dichiarazione dei redditi 2013, relativa al periodo d'imposta 2012, valutando la compatibilità delle spese effettuate con il reddito complessivo da dichiarare".

2. la seconda parte, invece, è un **allegato personalizzato nel quale sono dettagliate, voce per voce, le spese del 2011 effettuate dal singolo contribuente** e che, sommate tra loro,

potrebbero fare scattare l'accertamento sintetico perché determinano un reddito maggiore di quello dichiarato.

OSSERVA

La griglia replica fedelmente le sette categorie di spesa che compongono il nuovo redditometro e che già era possibile inserire nel Redditest, il software di autodiagnosi a disposizione dei contribuenti:

- abitazioni;
- mezzi di trasporto;
- assicurazioni e contributi;
- istruzione;
- tempo libero e cura della persona;
- altre spese;
- investimenti finanziari.

Cosa fare?

Per verificare la **fondatezza di quanto rilevato dalle banche dati del fisco bisogna che il contribuente valuti la compatibilità del proprio reddito dichiarato tramite il modello 730/2012 o Unico-Pf/2012 con le spese segnalate nel prospetto e con altre spese sostenute nel medesimo anno.**

Ovviamente **nei calcoli devono essere considerate anche tutte quelle fonti finanziarie legittimamente non indicate in dichiarazione** (per esempio redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta). Qualora, invece, **il soggetto si rendesse conto dell'effettivo scostamento e ritenesse di dover *ritoccare verso l'alto* la propria dichiarazione 2012, sarà possibile avvalersi del ravvedimento «lungo» fino al 30 settembre 2013.**

OSSERVA

Come anticipato sopra, **il fisco è pronto a fornire la massima collaborazione.** I destinatari delle comunicazioni **potranno segnalare errori contenuti nel prospetto sia tramite e-mail sia telefonando ai centri di assistenza multicanale.** A garantire un **analogo supporto saranno pure gli uffici territoriali dell'Agenzia.**

La risposta

Due sono i casi in cui la risposta e/o replica alla missiva ricevuta può essere inviata **direttamente via email** all'indirizzo appositamente dedicato **dc.acc.commsint@agenziaentrate.it oppure** in

alternativa è possibile rivolgersi anche **al call center al numero verde 848.800.444** e precisamente:

1. se si è **in presenza di una situazione di facile giustificazione, ad esempio nel caso di contribuenti in possesso di redditi esenti, tassati alla fonte o determinati con criteri forfetari:**

➤ in questo caso, la replica dovrebbe riportare unicamente il nominativo del contribuente non avendo la comunicazione delle entrate alcun numero identificativo né un vero e proprio protocollo e, sostanzialmente, la replica non è altro che l'applicazione del principio " a domanda, rispondo" in forza del quale il contribuente in maniera "irrituale" informa l'Ente delle motivazioni sulla scorta delle quali tali spese sostenute sono da ritenersi giustificate. **Lo scopo della suddetta replica sarebbe quello di evitare, sin dall'origine, un possibile procedimento amministrativo che inizierebbe proprio da un invito al contraddittorio ovvero a comparire in un determinato giorno e luogo;**

2. **in caso di significative anomalie** ovvero se la lettera dell'Agenzia contiene delle **vere e proprie incongruenze**, o se si registrano **difformità o errori nella lista delle spese attribuite** (ad esempio se al contribuente viene attribuito l'acquisto di un terreno o di un immobile o di una barca in realtà mai comprata).

ATTENZIONE

Pur dubitando della valenza giuridica della comunicazione a mezzo mail, anche nel rispetto della facoltà dell'Agenzia di ottenere (a richiesta) informazioni e dati, è sicuramente opportuno che il contribuente avvisi fin da subito l'agenzia circa le situazioni non veritiere in ordine alle spese allo stesso imputate, o circa il possesso di redditi esenti, tassati alla fonte o quant'altro.

Tuttavia, vi è chi sostiene che al di là dei casi sopra menzionati non occorra una risposta, ma ci permettiamo di suggerire che in mancanza, ovvero in caso di **silenzio** del contribuente dinanzi alla missiva ricevuta, **questo atteggiamento potrebbe essere poco consono e a proprio sfavore**. Infatti, il Fisco di fronte a questo "silenzio" potrebbe perseverare con la procedura di accertamento sintetico e quindi imputare una maggiore imposta unitamente all'applicazione di sanzioni che vanno dal 100 al 200%.

L'alternativa alla risposta via email: il contraddittorio

Alternativamente **all'invio della risposta via email il contribuente potrà aspettare e percorrere successivamente la strada del contraddittorio** dato che l'ufficio che procede alla

determinazione del reddito complessivo ha l'obbligo di invitare il contribuente a comparire, indicando nell'invito:

- i **periodi di imposta suscettibili di accertamento**;
- il **giorno e il luogo della comparizione**;
- le **maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti nonché i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte**.

A questo punto si potrà scegliere se:

- 1) dare luogo all'avvio del contenzioso o**
- 2) pagare quanto richiesto, ma con uno sconto sulle sanzioni** (ridotte della metà) e **sul recupero della materia imponibile**.

In questo secondo caso **il contribuente dovrà prestare adesione ai contenuti dell'invito a mezzo di comunicazione al competente ufficio, per poi procedere al versamento delle somme dovute entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione**. In caso di esito negativo all'adesione al contribuente non resterà che impugnare l'atto di accertamento presso la commissione tributaria competente per territorio.

Assenza di risposta e dichiarazione integrativa

Nel caso in cui la **segnalazione dell'Agenzia delle Entrate sia corretta**, ovvero se ci si ritrova nella lista delle spese fatte e vi sia scostamento tra spese fatte e redditi dichiarati, **due sono le possibili opzioni**:

- **non rispondere e aspettare l'accertamento**. Potrebbe essere il caso del contribuente che ha redditi aggiuntivi quali: donazioni; eredità; vendita del proprio patrimonio immobiliare; vincite al gioco; redditi soggetti a tassazione a titolo d'imposta sostitutiva; altri redditi esenti;
- **mettersi spontaneamente in regola con una dichiarazione integrativa per il 2011** e beneficiare delle sanzioni ridotte, al fine di evitare di vedersi esposto a verifiche ulteriori mostrandosi parte diligente senza aspettare l'accertamento.

Chi intendesse mettersi spontaneamente in regola con una dichiarazione integrativa per il 2011, al fine di correggere i dati del suddetto periodo di imposta e fare emergere i redditi precedentemente non dichiarati **dovrà inviare telematicamente la nuova Dichiarazione dei redditi entro il termine di presentazione del modello Unico relativo al periodo di imposta successivo ovvero entro il 30.09.2013**. In tal caso il contribuente potrà beneficiare del ravvedimento ed ottenere così la riduzione delle sanzioni ad 1/8 del minimo, ovvero pari al 12,5% dell'imposta evasa, che andrà pagata contestualmente alla stessa imposta.

ATTENZIONE

Riteniamo di dover evidenziare che per i contribuenti che, a causa di uno scostamento del reddito dichiarato rispetto alle spese, hanno ricevuto l'invito ad adeguare la propria posizione dall'Agenzia, potrebbe essere **più vantaggioso essere assoggettati all'accertamento sintetico piuttosto che effettuare l'integrazione spontanea della dichiarazione.**

Le motivazioni sono molteplici e risiedono nel fatto che:

- **l'accertamento sintetico non prevede l'identificazione della categoria di reddito** alla quale ascrivere i proventi occultati;
- **la dichiarazione integrativa, prevede, al contrario, la collocazione dei proventi in una precisa categoria, a cui può essere collegato il pagamento di altri tributi.** L'integrazione della dichiarazione effettuata, ad esempio, potrebbe **avere effetti anche per l'Irap, l'Iva e i contributi previdenziali, e comportare, complessivamente, un maggiore esborso per il contribuente per quanto riguarda il costo della regolarizzazione.**

Alla luce di quanto sopra, si resta a disposizione per ogni qualsivoglia chiarimento in merito alle problematiche connesse a quanto argomentato.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO